

(N. 47)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei Deputati il 30 luglio 1948 (V. Stampato N. 24)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 30 LUGLIO 1948

Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai membri del Parlamento è corrisposta una indennità mensile di lire 65.000, nonchè un rimborso spese per i giorni delle sedute parlamentari alle quali essi partecipano. La misura di tale diaria sarà stabilita dagli Uffici di Presidenza delle rispettive Camere, tenendo conto della residenza o meno nella Capitale di ciascun membro del Parlamento.

Le somme necessarie saranno iscritte nei capitoli del bilancio del Tesoro relativi alle dotazioni dei due rami del Parlamento.

Art. 2.

Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da Banche di interesse nazionale, da Istituti di credito di diritto pubblico, da Enti privati concessionari di pubblici servizi, da Enti privati con azionariato statale e da Enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

Restano, comunque, esclusi dal divieto di cumulo le indennità e gli assegni derivanti da incarichi accademici, da rapporti di impiego, le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta.

Art. 3.

L'indennità mensile e la diaria di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri Enti. Non possono formare oggetto di rinuncia o cessione, nè essere sequestrate o pignorate.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dall'inizio della presente legislatura.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI